



## Circolare Speciale **14/2023** Straordinaria

pagine: 32

# Casi pratici in tema di nuovo esterometro

*I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** (salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità previste, nonché quelle, purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 26.10.1972, n. 633).*

*Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.07.2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.*

*La trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni effettuate** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.*

*La trasmissione telematica dei dati relativi alle **operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.*

## Indice

Nuovo esterometro	Pag. 2
Chiarimenti in tema di esterometro	Pag. 4
Fattura ricevuta per acquisto di beni da fornitore Ue	Pag. 11
Fattura ricevuta per acquisto di beni da fornitore extra-Ue di beni che restano all'estero	Pag. 13
Fattura ricevuta da fornitore estero per acquisto di beni presenti in Italia	Pag. 15
Fattura ricevuta per acquisto di servizi da fornitore estero	Pag. 17
Acquisto di servizi in deroga da prestatori esteri	Pag. 19
Comunicazione delle note di credito relative ad operazioni estere	Pag. 22
Fatturazione elettronica degli scambi con San Marino	Pag. 24
Sanzioni e ravvedimento per nuovo esterometro	Pag. 31

*L'elaborazione del testo, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna ad alcuna responsabilità.*

**Centro Studi Castelli S.r.l.** - Via Francesco Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)  
 C.F. e P.I. 01392340202 - Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376-77.01.51  
 E-mail: [servizioclienti@gruppocastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppocastelli.com) - recapito skype: [servizioclientiratio](https://www.skype.com) - ISSN 2704-629X

**Sistema *RATIO***  
 Centro Studi Castelli Srl


# NUOVO ESTEROMETRO

Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 12 D.L. 21.06.2022, n. 73 (c.d. Decreto Semplificazioni) - Art. 5 D.L. 21.10.2021, n. 146  
Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757 - Prov. Ag. Entrate 28.10.2021 - Circ. Ag. Entrate 13.07.2022, n. 26/E

L'art. 1, c. 1103 L. 178/2020 aveva stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1.01.2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (art. 1, c. 3-bis, 1° periodo D. Lgs. 5.08.2015, n. 127) dovevano essere trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche. **Successivamente l'art. 5 D.L. 146/2021 ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione normativa contemplata dalla legge di Bilancio 2021 con riferimento alle operazioni effettuate dal 1.07.2022 (e non dal 1.01.2022).** Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella legge di Bilancio 2021 e nel D.L. 146/2021, è stato pubblicato il provvedimento 28.10.2021, il quale stabilisce che, in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, **dal 1.07.2022**, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) **mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.** Quanto precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Con circolare n. 26/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (🔗).

## SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

### FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI CONFRONTI DI CESSIONARI/COMMITTENTI UE OVVERO EXTRA-UE

- Con riferimento alle **fatture attive** emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri sia soggetti passivi Iva che consumatori finali (**obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.07.2022**) il cedente/prestatore Iva italiano nella fattura elettronica deve riportare:
  - .. nel campo Codice destinatario i **7 caratteri "XXXXXXX"**;
  - .. nel campo tipi documento il codice TD01, ovvero TD24 per la fattura differita;
  - .. nel campo Codice natura N2.1 (per le prestazioni di servizi rese) o N3.2 (per le cessioni intracomunitarie di beni);
  - .. nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
    - nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
    - nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare **anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.1.2 "CodiceFiscale"**.
- Per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP può essere compilato con il valore generico 00000. Si può utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.
- Da quanto sopra si evince che il campo "IdCodice" non è soggetto a controlli di validità dal SdI, ma sia le specifiche tecniche, sia la Guida alla fatturazione elettronica aggiornata al 30.09.2022 non fanno riferimento a un IdCodice standard, ma a quello identificativo della controparte fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici.

L'emissione della fattura a privati Ue richiede l'invio dei dati tramite l'esterometro.

### OPERAZIONI PASSIVE

- Per le operazioni passive il campo "CodiceDestinatario", deve essere valorizzato con la **codifica "000000"**, nel caso in cui sia indicato come canale di ricezione un **indirizzo PEC (inserita nel campo "PECDestinatario")**.
- Nel caso in cui **non sia compilato il campo "PECDestinatario"**, il file è recapitato all'indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.
- I **Tipo documento** da utilizzare sono:
  - .. **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
  - .. **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari - indicazione dell'Iva, se dovuta;
  - .. **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17. c. 2 D.P.R. 633/1972.
- Nel campo **Data**, deve essere indicata:
  - .. la **data di ricezione** della fattura o rientrante nel mese di ricezione per gli acquisti di servizi Ue e beni;
  - .. la data di effettuazione dell'operazione per l'acquisto di servizi e beni extra Ue.
- Deve essere indicato l'imponibile e la relativa imposta calcolata, o la natura in caso di operazione senza Iva.

Novità del D.L. 73/2022

**Rimangono escluse dall'esterometro (e, quindi, dal 1.07.2022, dall'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l'estero),** oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche "quelle, purché di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972".

### CHIARIMENTI

- In merito alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, l'Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese alla stampa specializzata del 15.06.2022, ha chiarito che:
  - .. per gli acquisti di beni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio rifornimento di carburante all'estero), il file XML è compilato con il **codice natura "N2.2" e il tipo documento "TD19"**;
  - .. per le prestazioni di servizi ricevute (ad esempio prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il **codice natura "N2.2" e il tipo documento "TD17"**.
- **Dal 1.07.2022**, le operazioni non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972 (attive per qualsiasi importo, passive di importo superiore a € 5.000) devono essere gestite in formato elettronico, così come avveniva all'interno dell'esterometro (infatti, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le operazioni fuori campo Iva, per mancanza del presupposto territoriale Iva, dovevano comunque essere comunicate all'interno dell'esterometro).

### FORFETARI/MINIMI ED ESTEROMETRO

- Anche i contribuenti minimi/forfetari, qualora tenuti all'obbligo di fattura elettronica dal 1.07.2022, devono procedere a gestire elettronicamente anche le fatture emesse ovvero ricevute (soggette a reverse charge/autofattura) nei rapporti con l'estero. Infatti, la disposizione concernente l'esterometro, che prevedeva l'esclusione per i soggetti minori, viene meno.
- **Rimangono esclusi dall'adempimento legato all'esterometro (e dal 1.07.2022 alla fattura elettronica nei rapporti con l'estero)** i contribuenti minimi/forfetari non tenuti all'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1.07.2022, ossia i soggetti con ricavi/compensi del 2021 fino a € 25.000 (esonerati fino al 31.12.2023).

Tavola



Regole generali per reverse charge

## CHIARIMENTI IN TEMA DI ESTEROMETRO

C.M. 13.07.2022, n. 26/E

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 13.07.2022 n. 26/E, ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto "esterometro"), introdotte dalla legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 1.07.2022.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, come sostituito dall'art. 12 D.L. 21.06.2022, n. 73, prevede che "I soggetti passivi di cui al c. 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel c. 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1.07.2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al c. 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono effettuati entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".

Attraverso la circolare n. 26/E/2022 viene fornita risposta ai quesiti posti dalle associazioni di categoria concernenti taluni aspetti interpretativi della norma citata.

### Tavola n. 1

### Ambito di applicazione dell'esterometro

Domanda	Risposta
<p><b>Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra operatori economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermo restando che l'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 non contiene una espressa indicazione al riguardo, si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest'ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento].</li> <li>L'evoluzione normativa del c.d. "esterometro", a partire dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) – dimostra come la ratio dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è "estera".</li> <li>Né potrebbe valere, in senso contrario, la diversa locuzione utilizzata nell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 127 – dove si parla di «soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» – rispetto al comma 3-bis, che si riferisce ai soli "non stabiliti".</li> <li>La prima, infatti, individua gli operatori economici che sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), ma non fornisce indicazioni sulla qualificazione soggettiva delle controparti per l'esterometro (in riferimento a quest'ultimo non si parla, ad esempio, di "soggetti passivi" non stabiliti).</li> <li>Ciò indipendentemente dal fatto che l'aggettivo richiamato ("stabiliti") è comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle persone fisiche (si veda, ad esempio, il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, attuativo della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).</li> <li>Va, altresì, aggiunto che una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l'adempimento è comunque assolto, seppure per equivalente, come avviene nelle ipotesi di acquisti effettuati dai viaggiatori extra UE ai sensi dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) (si veda, sul punto, la risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 8, pubblicata il 7 febbraio 2019).</li> </ul>

Tavola n. 1 (segue)

Domanda	Risposta
<p>Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni rilevanti ai fini Iva oppure qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è già osservato con riferimento al quesito che precede, come l'adempimento in esame non sia più legato alla rilevanza IVA delle operazioni poste in essere.</li> <li>• Sul punto, peraltro, la scrivente si è già espressa in precedenti documenti di prassi e risposte rese a specifiche istanze dei contribuenti, ove è stato sostenuto che «A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - previsto, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi "generici" con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l'invio in esame ("esterometro") riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;</li> <li>.. non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale. (enfasi aggiunta, ndr.)» (così, testualmente, la risposta n. 85 del 27 marzo 2019. Nello stesso senso, cfr., già la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, paragrafo 4.2 e la successiva risposta n. 91, pubblicata l'11 marzo 2020).</li> </ul> </li> <li>• Tale interpretazione va confermata anche in questa sede, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell'eventuale imposta).</li> <li>• Si rinvia alle Specifiche Tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 ed ai relativi aggiornamenti, nonché alla "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO" disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale della scrivente ("www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione_elettronica") per tutti i dettagli e gli accorgimenti atti alla corretta compilazione dei file contenenti i dati da trasmettere.</li> </ul>
<p>Si chiede se tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti le attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "forfetari").</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Va preliminarmente ricordato che in ragione delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione.</li> <li>• In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che «3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]».</li> <li>• L'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi – tipicamente chi si avvale del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "forfetari") e coloro «che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398» (secondo la formulazione prima vigente) – ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo valga «[...] a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti» (cfr. l'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 36).</li> <li>• Quindi, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo.</li> <li>• Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/risceute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.</li> </ul>

Tavola n. 2

## Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Domanda	Risposta
<p>Deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l'estero e quelli trasmessi a SdI? Si chiede inoltre di conoscere quali siano i dati della fattura che devono essere inviati a SdI e di precisare se tra i dati da trasmettere ricada anche la descrizione dell'operazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto IVA).</li> <li>• Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall'emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) – per i campi obbligatori [si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA] occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI.</li> <li>• Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l'esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, <b>il campo 2.2.1.4 &lt;Descrizione&gt; potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa.</b> Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1).</li> <li>• Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all'integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l'esterometro, <b>il campo 2.2.1.4 &lt;Descrizione&gt; potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola "BENI" ovvero la parola "SERVIZI" o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole "BENI E SERVIZI", rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.</b></li> </ul>
<p>Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive e passive nei confronti di controparti estere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è già ricordato in premessa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022: «a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione».</li> <li>• Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.</li> <li>• Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali «è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione» (cfr. l'articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</li> <li>• Ciò, sembra opportuno precisare, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022).</li> <li>• Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter» [si veda l'articolo 21, comma 4, lettera c), del decreto IVA].</li> <li>• I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini "ordinari" previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione») – sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni).</li> </ul>

Tavola n. 2 (segue)

Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive e passive nei confronti di controparti estere. (segue)

Qualora, invece, si parli di acquisti – si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE – in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).

Esportazioni/importazioni. Il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre scorso a pagina 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso.

- Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo.
- In questo senso vanno lette le indicazioni contenute nelle Specifiche Tecniche, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022, ove è riportato che la «comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.».
- Come ricordato in premessa, infatti, in base all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».
- Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono quindi che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall’articolo 4 del d.lgs. n. 127 del 2015). Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi.

Emissione di fattura anticipata: La nuova disciplina dispone che la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive avvenga entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La norma non contempla la fattispecie dell’emissione della fattura anticipata che determina l’effettuazione dell’operazione. In taluni casi in cui la fattura verrà creata contestualmente al file xml, quindi, vi sarà l’automatica trasmissione del dato ma nei casi in cui questo non avvenga si chiede se, in via interpretativa, si possa ritenere che la trasmissione dei dati delle fatture anticipate possa avvenire entro il termine disposto per l’annotazione dell’operazione nei registri IVA (15 del mese successivo a quello di effettuazione, articolo 47, comma 4, del D.L. n. 331/93).

- Si è già detto che in base all’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato «è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi».
- A fronte del dato letterale, che non collega la trasmissione all’annotazione dei documenti – la quale potrebbe peraltro avvenire anche a distanza di tempo e comporterebbe quasi certamente uno slittamento in avanti del relativo termine senza alcuna indicazione del legislatore in tal senso – non si condivide l’interpretazione prospettata.

## Tavola n. 2 (segue)

<p>Qual è la valenza ai fini fiscali dei file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I file richiamati, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del loro invio/ ricezione, costituiscono prova dell'avvenuta trasmissione e di adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.</li> <li>• Va notato, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.</li> <li>• In tali ultimi casi (fini sostitutivi) – tipicamente legati all'acquisto di servizi o beni da un soggetto extra UE ex articolo 17, comma 2, primo periodo, del decreto IVA, di cui rispettivamente ai tipi documento TD17 (“INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO”) e TD19 (“INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72”) – i file costituiscono ad ogni effetto “autofatture”, con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.).</li> <li>• Nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari (fatture o altri che vadano considerati tali in base all'articolo 218 della direttiva n. 2006/112/CE), fermo l'assolvimento dell'obbligo integrativo degli stessi e di quello comunicativo voluto dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127, i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari (si pensi, alle cessioni o alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto IVA, da trasmettere rispettivamente con tipo documento TD19 e TD17, nonché agli acquisti intracomunitari, da trasmettere con tipo documento TD18).</li> </ul>
<p>La procedura di trasmissione dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche agli obblighi ex articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972?</p>	<p>Sì, secondo quanto indicato in risposta al quesito precedente la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto IVA.</p>
<p>È obbligatorio assolvere agli obblighi di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si richiamano le risposte ai quesiti precedenti, ricordando che gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.</li> <li>• <b>Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica),</b> ma il mancato/tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015.</li> <li>• Sembra peraltro opportuna una precisazione relativa ad un caso peculiare, legato alle operazioni con San Marino.</li> <li>• Nello specifico, il decreto ministeriale 21 giugno 2021 (“Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.”), all'articolo 8, comma 1, prevede che: «1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 [i.e. emessa «da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione»] non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche.».</li> <li>• Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a SdI un file con tipo documento TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.</li> </ul>

## Tavola n. 2 (segue)

<p><b>In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione/autofattura?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In linea generale, no.</li> <li>• Fermo restando che occorre tenere distinta l'integrazione della fattura/documento ricevuto, dall'"autofatturazione" – la quale presuppone l'assenza del documento originario (cfr. le risposte ai quesiti precedenti) – in entrambi i casi <b>il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta (cfr. gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero</b> (si veda l'articolo 11, comma 2-quater, del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997).</li> </ul>
<p><b>A seguito della modifica della tempistica di trasmissione dei dati delle fatture passive si devono ritenere modificate anche le tempistiche degli altri adempimenti relativi all'emissione delle fatture, all'assolvimento dell'imposta e all'annotazione delle fatture nei registri IVA?</b></p>	<p>No. Le modifiche normative ricordate nelle risposte precedenti, in merito alla trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri, non hanno modificato le ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di liquidazione dell'IVA.</p>
<p><b>Il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive ha rilevanza fiscale?</b></p>	<p>Fermo quanto osservato in risposta ai quesiti precedenti [si vedano, ad esempio, le domande 2.5) e 2.7)], in linea generale il momento in cui si trasmettono i dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento (cfr. il già citato articolo 11, comma 2-quater, del d.lgs. n. 471 del 1997). Restano, dunque, autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta.</p>
<p><b>Il momento in cui si trasmettono i dati sulle operazioni passive incide sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di per sé no. Restano ferme sul punto le previsioni normative in essere ed i relativi chiarimenti resi (si vedano, in generale, gli articoli 19 e ss. del decreto IVA, nonché la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018).</li> <li>• Tuttavia, è evidente che la rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa [cfr. la risposta al quesito 2.5)].</li> <li>• In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.</li> </ul>

## Tavola n. 3

### Conservazione

Domanda	Risposta
<p><b>Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'articolo 39, comma 3, del decreto IVA, prevede, tra l'altro, che «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [i.e., in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, ndr.]. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. [...]».</li> <li>• A seguito delle modifiche recate all'esterometro, la norma non è stata oggetto di intervento da parte del legislatore.</li> <li>• Volendo sintetizzare l'attuale quadro normativo, deve dunque dirsi che se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, ciò assolve all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA.</li> </ul>

## Tavola n. 3 (segue)

Domanda	Risposta
<p>Si chiede all'Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (segue)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l'obbligo dell'esterometro (cfr. sempre l'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015) – resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, ovvero l'utilizzo del codice convenzionale "XXXXXXXX" e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.</li> <li>• In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.</li> <li>• Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l'autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici (si richiama quanto detto sul punto nelle risposte precedenti), vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.</li> <li>• L'integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).</li> <li>• Giova peraltro evidenziare che in base all'articolo 1, comma 6-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015: «<b>Gli obblighi di conservazione</b> previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, <b>si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.</b> [...] I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</li> <li>• [...].».</li> <li>• <b>Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione "a norma" saranno automaticamente rispettati.</b></li> </ul>
<p>Si chiede se i soggetti che vogliono conservare elettronicamente anche le fatture con l'estero possano conservare, in sostituzione della fattura dematerializzata, il file xml trasmesso a SdI per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati.</p>	<p>No. Come chiarito in risposta ai quesiti che precedono, <b>la fattura originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata.</b></p>
<p>Laddove quanto indicato al punto precedente non fosse possibile, si chiede se qualora si allegasse al file xml il pdf della fattura inviata al cliente estero, si possa considerare assolto l'obbligo di conservazione sostitutiva (ovviamente nel caso di avvenuta adesione al servizio di conservazione con l'AE). Lo stesso vale per le operazioni passive, qualora al file TD17/TD18/TD19 fosse allegata la fattura del fornitore estero?</p>	<p>Secondo quanto ricordato in risposta al quesito 3.1), sì.</p>
<p>Si chiede se, oltre all'obbligo di conservazione della fattura originale (cartacea, analogica o dematerializzata), vi sia anche l'obbligo di conservazione elettronica del file xml creato per adempiere alla trasmissione dei dati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I file xml in esame costituiscono documenti fiscalmente rilevanti ai sensi del d.m. 17 giugno 2014 e come tali vanno conservati con le relative cautele.</li> <li>• <b>Si richiama, sul punto, quanto detto in risposta ai quesiti precedenti circa l'adesione al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.</b></li> </ul>
<p>Si chiede se, a decorrere dal 1° luglio 2022, in considerazione delle modifiche della trasmissione delle operazioni transfrontaliere, sia possibile assolvere all'imposta di bollo ai sensi dall'art. 6, d.m. 17 giugno 2014.</p>	<p>Ove nei file xml trasmessi a SdI sia correttamente valorizzato con "SI" il campo 2.1.1.6.1 &lt;Bollo Virtuale&gt;, il dato sarà preso in considerazione ed esposto nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi per il calcolo e il pagamento con F24 dell'imposta di bollo.</p>

## FATTURA RICEVUTA PER ACQUISTO DI BENI DA FORNITORE UE

Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 - rt. 5, c. 14-ter L. 17.12.2021, n. 215 - Artt. 39, 41 e 46 D.L. 30.08.1993, n. 331 Allegato A - Specifiche tecniche versione 1.7 - Provv. Ag. Entrate prot. 30.04.2018, n. 89757 - modif. dal Provv. Ag. Entrate 23.12.2021, n. 374343

Il cedente/prestatore (C/P) residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.

### SCHEMA DI SINTESI

#### TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE DAL 1.07.2022

⇒ Con riferimento alle operazioni di prestazione di servizi ricevute, dal 1.07.2022, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML (eXtensible Markup Language) previsto per la fatturazione elettronica ed inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche nella versione 1.7.

⇒ Il Cessionario trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione in quanto si tratta di operazioni Intra UE.

	Campo	Contenuto
Sintesi TD18	Codice destinatario	0000000 o codice SdI utilizzato per fatturazione elettronica
	Cedente-Prestatore	Dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. (Il codice errore 00473 segnala l'indicazione in fattura di un cedente italiano)
	Cessionario-Committente	Dati del C/C che effettua l'integrazione.
	Data	<b>Data di ricezione</b> (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
	Dettaglio Linee	Dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia)
	Dati fatture collegate	<b>Gli estremi della fattura di riferimento</b> e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
	Numero	Consigliabile adoperare una <b>numerazione progressiva ad hoc</b> .
	Registrazione	Il documento integrativo trasmesso dal cessionario è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
	Nota di credito	Per le note di credito emesse dal Cedente Prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo <b>SDI (codici TD18)</b> , <b>indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.</b>

## ASPETTI OPERATIVI

## Esempio

## Documento di integrazione

## Dati

- La società Alfa Srl ha acquistato un filato di lana naturale da un fornitore francese in data 11.01 del valore di € 1.000.
- In data 13.01 arriva il materiale con la fattura di vendita dalla società Laine Douce di Nice.
- Alfa decide di emettere il documento di integrazione TD18.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: FR 12345678912 Denominazione: Laine Douce Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Rue du mer 110 Comune: Nice Cap: 12345 Nazione: FR	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT98765432198 Denominazione: Alfa Srl Indirizzo: Via Roma 250 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20100 Nazione: it
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD18 - Integrazione per acquisto beni comunitari		1	13.01.2023	0000000

Identificativo fattura collegata	Data fattura collegata
	13.01.2023

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Integrazione reverse charge per acquisto beni intracomunitari (filato di lana), fattura del 13.01.2023					22	1.000,00

## Riepiloghi Iva e totali

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22	0,00	0,00	1.000,00	220,00

Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
		0,00	Eur	1.220,00

Modalità pagamento	Coordinate bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo

## FATTURA RICEVUTA PER ACQUISTO DA FORNITORE EXTRA-UE DI BENI CHE RESTANO ALL'ESTERO

Provvedimento direttore Ag. Entrate Prot. 28.10.2021, n. 293384/2021- Allegato A - Specifiche tecniche versione 1.7 -Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178  
Risposta ad interpello 27.03.2019, n. 85 - Provvedimento direttore Ag. Entrate Prot. 30.04.2018, n. 89757/2021 - Art. 1, c. 3-bis D. Leg. 5.08.2015, n. 127

Il cedente residente in uno Stato extra-UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale.

Nello specifico, può trattarsi di un'importazione di beni - con Iva e dazi assolti in Dogana tramite bolletta doganale - oppure di un acquisto di beni all'estero, vale a dire merce che non entra nel territorio comunitario, fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972. Nel primo caso - importazioni di beni - l'operazione non va trasmessa allo SDI mentre nel secondo - **acquisto di merce allo Stato estero** - il cessionario deve, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un documento con **tipologia TD19**, per trasmettere i dati della fattura ricevuta dal soggetto passivo extra-UE, inviandolo al SDI.

### SCHEMA DI SINTESI

**TERMINE  
DI  
TRASMISSIONE  
DELLE  
OPERAZIONI  
PASSIVE  
DAL 1.07.2022**



- Con riferimento agli acquisti di beni effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato XML (eXtensible Markup Language) previsto per la fatturazione elettronica ed inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle aggiornate specifiche tecniche.
- Il Cessionario trasmette al Sistema di Interscambio (SDI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE)

	Campo	Contenuto
Sintesi TD19	Codice destinatario	0000000 o codice SdI utilizzato per fatturazione elettronica.
	Cedente-Prestatore	Dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso (il codice errore 00473 segnala l'indicazione in fattura di un cedente italiano).
	Cessionario-Committente	Dati del cessionario.
	Data	Data di effettuazione dell'operazione, nel caso di acquisto di beni da extra-UE.
	Dettaglio Linee	Dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione senza Iva, ad esempio, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
	Dati fatture collegate	Gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
	Numero	Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc
	Nota di credito	Per le note di credito emesse dal cedente estero finalizzate a rettificare una fattura emessa, il cessionario può trasmettere la nota di credito ricevuta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito

## APPROFONDIMENTI

### Esempio

### TD19 acquisto beni in extra-UE

- La società Beta srl ha acquistato nel mese di gennaio 2023 un'attrezzatura da un fornitore cinese.
- L'attrezzatura resta in Cina e sarà utilizzata dal fornitore cinese per la fornitura di alcuni prodotti particolari, che saranno importati una volta al mese dalla società Beta Srl, con regolare bolletta doganale di importazione, a partire da maggio fino a dicembre 2023.
- La società Beta Srl:
  - .. registra la fattura di acquisto relativa all'attrezzatura sul registro Iva acquisti come fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis, D.P.R. 633/1972 e trasmette un file xml allo SDI con **Tipo Documento TD19 e Natura operazione N2.2**.
  - .. man mano che importa i particolari prodotti dal fornitore cinese, registra le fatture di acquisto come fuori campo Iva ai sensi dell'art. 7-bis, D.P.R. 633/1972 e la bolletta doganale di import nel registro Iva acquisti, per detrarre l'Iva a credito. Tali operazioni **non vanno trasmesse allo SDI per espressa previsione normativa**.

<b>Note</b>	1) Secondo quanto riportato dalla Guida alla compilazione delle FE dell'Agenzia delle Entrate - versione 1.8 - il <b>codice N2.2</b> deve essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.10. 2015, n. 127. A parere di chi scrive, si ritiene valida anche la trasmissione con <b>Natura operazione N2.1</b> - operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 2) I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, <b>salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale</b> nonché quelle, purché di importo non superiore ad € 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
-------------	---

### Esempio n. 2

### Fattura elettronica

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: CN123456789 Denominazione: Shanghai ABC Indirizzo: Guangdong Comune: Shanghai Cap: 00000 Nazione: CN				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12345678910 Codice fiscale: 12345678910 Denominazione: Beta S.r.l. Indirizzo: Via Valdi, 22 Comune: Torino Provincia: TO Cap: 10129 Nazione: IT			
<b>Terzo intermediario</b>							
<b>Soggetto emittente</b>							
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72		6/EXTRAUEBENI-IT	10.01.2023	0000000			
<b>Identificativo fattura collegata</b>			<b>Data fattura collegata</b>				
			10.01.2023				
<b>Cod. articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
AA1	Autofattura per acquisto attrezzature da fornitore Extra UE Descrizione merce Attrezzatura XY - stampo acquistato il 10.01.2023 con FT CN011-23 Stampo resta presso fornitore CN	1				N2.2	15.000,00
<b>Dati Cassa Previdenziale</b>		<b>Imponibile</b>	<b>% Contr.</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>% Iva</b>	<b>Importo</b>	
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
Esig. non dich. (si presume immediata) F.C. Iva ai sensi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972	N2.2			15.000,00		0,00	
<b>Importo bollo</b>	<b>Bollo virtuale</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					EUR	15.000,00	
<b>Dati ritenuta d'acconto</b>		<b>Aliquota ritenuta</b>		<b>Causale</b>		<b>Importo</b>	
<b>Modalità pagamento</b>	<b>IBAN</b>	<b>Istituto</b>		<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>		

# FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE ESTERO PER ACQUISTO DI BENI PRESENTI IN ITALIA

Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 5, c. 14-ter L. 17.12.2021, n. 215 - Artt. 39, 41 e 46 D.L. 30.08.1993, n. 331 Allegato A - Specifiche tecniche versione 1.7 - Provv. Ag. Entrate prot. 30.04.2018, n. 89757 modif. dal Provv. Ag. Entrate 23.12.2021, n. 374343

Il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la **vendita di beni già presenti in Italia** (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione il C/C deve predisporre un documento con **tipologia TD19**, contenente sia i **dati necessari per l'integrazione** sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo al SDI. Il tipo documento TD19 si utilizza **anche nel caso di emissione di un'autofattura** ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. c)], oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6.

## SCHEMA DI SINTESI

### TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE DAL 1.07.2022

Con riferimento agli acquisti di beni da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate **utilizzando il formato XML** (eXtensible Markup Language) previsto per la fatturazione elettronica ed inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle aggiornate specifiche tecniche.

- Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il 15° giorno del mese successivo a quello:
  - .. di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o
  - .. di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).

Campo	Contenuto
Codice destinatario	0000000 o codice SdI utilizzato per fatturazione elettronica
Cedente-Prestatore	Dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. (Il codice errore 00473 segnala l'indicazione in fattura di un cedente italiano)
Cessionario-Committente	Dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intra-UE.</li> <li>• La data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extra-UE.</li> </ul>
Dettaglio Linee	Dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto, indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva [art. 50-bis, c. 4, lett. c)] oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2
Dati fatture collegate	Gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Numero	Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione	Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
Nota di credito	Per le note di credito emesse dal Cedente Prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

## ASPETTI OPERATIVI

### Esempio n. 1

### Integrazione della fattura

<b>Dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La società Alfa Srl ha acquistato, in data 29.01.2023, una stampante dal <b>fornitore tedesco identificato in Italia per la vendita a privati consumatori.</b></li> <li>La merce parte dal deposito italiano e arriva in data 10.02.2023 insieme alla fattura di € 500 emessa senza Iva.</li> <li>Il cessionario italiano opta per l'integrazione della fattura con trasmissione del documento TD19 al SdI.</li> </ul>						
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>				<b>Cessionario/committente (cliente)</b>			
Identificativo fiscale ai fini Iva: DE123456789				Identificativo fiscale ai fini Iva: IT98765432198			
Denominazione: PREZEL				Denominazione: ALFA SRL			
Regime fiscale: RF01 (ordinario)				Indirizzo: Via Roma 250 Comune: Milano Provincia: MI			
Indirizzo: Str. Gunter 25 Comune: Munich Cap: 12345 Nazione: DE				Cap: 20100 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>		<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>		
TD19 - Integrazione/autofattura acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972			5	28.02.2023	0000000		
<b>Identificativo fattura collegata</b>				<b>Data fattura collegata</b>			
				10.02.2023			
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Integrazione fattura acquisto stampante già presente in italia, del 10.02.2023					22	500,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>		<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>
I (esigibilità immediata)		22			500,00		110,00
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					Eur	610,00	
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Coordinate bancarie</b>		<b>Istituto</b>			<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>

### Esempio n. 2

### Rifornimento di carburante in Italia da fornitore comunitario

<b>Dati</b>	La società Alfa ha ricevuto in data 5.01.2023 dal fornitore Ue FUEL la fattura per rifornimento di carburante effettuato in Italia.						
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>				<b>Cessionario/committente (cliente)</b>			
Identificativo fiscale ai fini Iva: DE123456789				Identificativo fiscale ai fini Iva: IT98765432198			
Denominazione: FUEL				Denominazione: ALFA SRL			
Regime fiscale: RF01 (ordinario)				Indirizzo: Via Roma 250 Comune: Milano Provincia: MI			
Indirizzo: Strasse Gunter 25 Comune: Munich - Cap: 12345 Nazione: DE				Cap: 20100 - Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>		<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>		
TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972			65	05.01.2023	0000000		
<b>Identificativo fattura collegata</b>				<b>Data fattura collegata</b>			
				4.01.2023			
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Autofattura per rifornimento di carburante in Italia, fattura del 4.01.2023		1.000,00			22	1.000,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>		<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>
I (esigibilità immediata)		22			1.000,00		220,00
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					Eur	1.220,00	
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Coordinate bancarie</b>		<b>Istituto</b>			<b>Data scadenza</b>	<b>Importo</b>

# FATTURA RICEVUTA PER ACQUISTO DI SERVIZI DA FORNITORE ESTERO

Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Art. 1, c. 1103 L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 5, c. 14-ter L. 17.12.2021, n. 215 - Allegato A - Specifiche tecniche versione 1.7  
Prov. Ag. Entrate prot. 30.04.2018, n. 89757 modificato dal Prov. Ag. Entrate 23.12.2021, n. 374343

Il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una **fattura per prestazioni** di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un documento con **tipologia TD17**, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI.

## SCHEMA DI SINTESI

**TERMINE  
DI  
TRASMISSIONE  
DELLE  
OPERAZIONI  
PASSIVE  
DAL  
1.07.2022**

• Con riferimento alle operazioni di prestazione di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle entrate **utilizzando il formato XML** (eXtensible Markup Language) previsto per la fatturazione elettronica ed inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche nella versione 1.7.

• È confermata la **comunicazione facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state **ricevute fatture elettroniche** secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

• Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati **entro il quindicesimo giorno del mese successivo** a quello:  
 .. di **ricevimento** del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o  
 .. di **effettuazione** dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).

Per effettuazione dell'operazione di servizi extraue generici si intende l'ultimazione del servizio o il pagamento se precedente.

Campo	Contenuto
Codice destinatario	0000000 o codice SdI utilizzato per fatturazione elettronica
Cedente-Prestatore	Dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso (Il codice errore 00473 segnala l'indicazione in fattura di un cedente italiano)
Cessionario-Committente	Dati del C/C che effettua l'integrazione (Ue) o emette l'autofattura (ExtraUe).
Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE.</li> <li>La data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.</li> </ul>
Dettaglio Linee	Dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
Dati fatture collegate	Gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdI attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
Numero	Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.
Registrazione	Il documento integrativo trasmesso dal cessionario è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
Nota di credito	Per le note di credito emesse dal Cedente Prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

**Nota bene**

Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro fino al 30.06.2022 e obbligatoriamente dal 1.07.2022, i dati degli acquisti di servizi effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, del D. Lgs. 5.08.2015, n. 127.

## ASPETTI OPERATIVI

## Esempio n. 1

## Servizio extracomunitario

## Dati

- La società Alfa Srl ha ricevuto una consulenza legale da un avvocato americano in data 2.02.2023 del valore di \$ 5.000.
- In data 2.02.2023 anche se non è stato ancora effettuato il pagamento, la società Alfa emette autofattura sul valore convertito in € 4.219,80 al cambio del giorno (ipotizzato) di 1,18489 utilizzando il codice tipodocumento TD17.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: USavvocatoRobinson Denominazione: Avvocato Liam ROBINSON Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: 7th AVENUE 811 Comune: NewYork Cap: 10019 Nazione: US				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT98765432198 Denominazione: ALFA SRL Indirizzo: Via Roma 250 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20100 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD17 - Integrazione/autofattura acquisto servizi all'estero		10-EXTRAUE	2.02.2023	0000000			
<b>Identificativo fattura collegata</b>			<b>Data fattura collegata</b>				
			2.02.2023				
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Consulenza legale contratti di impresa Autofattura per servizi extraue 5.000 dollari al cambio 1,18489 relativi alla fattura del 2.02.2023					22	4.219,80
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	22			4.219,80		928,36	
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					Eur	5.148,16	
... Omissis ...							

## Esempio n. 2

## Servizio comunitario

## Dati

In data 20.02.2023 è stata ricevuta la fattura dell'avvocato irlandese che ha curato uno specifico contratto per conto dell'azienda ALBA per l'importo di 10.000 euro.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IE12345678 Denominazione: LAWYER BOND Indirizzo: 2, St Regent Comune: Dublin Cap: 00000 Nazione: IE				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT98765432198 Denominazione: ALFA SRL Indirizzo: Via Rossa, 10 Comune: Torino Cap: 10100 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD17 - Integrazione/autofattura acquisto servizi all'estero		10-EXTRA UE	23.02.2023	0000000			
<b>Identificativo fattura collegata</b>			<b>Data fattura collegata</b>				
			19.02.2023				
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Integrazione fattura per prestazione di servizio fattura del 19.02.2023					22	10.000,00
<b>Riepiloghi Iva e totali</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	22			10.000,00		2.200,00	
<b>Importo bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					Eur	12.200,00	
... Omissis ...							

# ACQUISTO DI SERVIZI IN DEROGA DA PRESTATORI ESTERI

Art. 1, c. 3-bis, D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Art. 1 c. 1104, L. 30.12.2020, n. 178 - Art. 7-quater, D.P.R. 26.10.1972, n. 633  
Prov. Direttore Ag. Entrate 28.10.2021, Prot. n. 393384 abrogato dal Prov. Direttore Ag. Entrate 23.12.2021, Prot. n. 374343/2021 - Allegato A  
Specifiche tecniche versione 1.7 - Art. 1, c. 1104 L. 30.12.2020, n. 178 - Prov. Direttore Ag. Entrate 30.04.2018 Prot. n. 89757/2021

I servizi in deroga quali, ad esempio, i servizi su immobili, hotel, ristoranti, noleggi autovetture a breve termine, voli aerei, richiedono l'applicazione dell'imposta nel Paese in cui il servizio è reso. Ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in base alle nuove regole in vigore dal 1.07.2022, **tali operazioni vanno trasmesse allo SdI, tramite il formato XML della fatturazione elettronica.**

## SCHEMA DI SINTESI

### SERVIZI IN DEROGA

Art. 7-quater  
D.P.R. 633/1972



- Sono considerati servizi in deroga con l'applicazione di regole speciali, dettate dall'art. 7-quater D.P.R. 633/1972, i seguenti servizi:
  - .. le prestazioni di **servizi relativi a beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le forniture di alloggio nel settore alberghiero e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
  - .. le prestazioni di **trasporto di passeggeri**, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  - .. prestazioni di **ristorazione e catering** quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
  - .. servizi di ristorazione e catering svolti a bordo di una nave, aereo, treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
  - .. prestazioni di **locazione/noleggio, a breve termine** (non superiore a 30 giorni) di **mezzi di trasporto** quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunità.

### ADEMPIMENTI PER IL COMMITTENTE IT



- Il committente italiano che effettua un acquisto intracomunitario (o extra-comunitario) di servizi in deroga con applicazione dell'Iva del paese del prestatore:
  - .. **può registrare la fattura semplicemente in contabilità**, oppure
  - .. **può effettuare la registrazione nel registro Iva acquisti** come operazione fuori campo Iva, ma l'operazione non è riportata in dichiarazione annuale Iva,
  - .. **non compila l'INTRA dei servizi intracomunitari ricevuti, indipendentemente dai volumi.**

### ACQUISTO DI SERVIZI IN DEROGA E TRASMISSIONE ALLO SDI



- In base al tenore letterale della norma, a prescindere della scelta operata dal committente IT - registrazione in contabilità o sul registro Iva acquisti - il contribuente italiano deve:
  - .. comunicare al SdI con il **tipo documento TD17**;
  - .. e **natura operazione N2.1<sup>(1)</sup>**;
  - .. **entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento indicando nel campo "Data" la data di ricevimento della fattura o comunque una data rientrante nel mese di ricevimento (servizi da prestatore UE)**;
  - .. **entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (servizi da prestatore extra-UE).**
- **Si ritiene che, qualora l'operazione confluisca in nota spese (es. per trasferte dipendenti all'estero) l'operazione non debba essere comunicata allo SdI neanche dal 1.07.2022.**

#### Nota<sup>(1)</sup>

Dalla guida dell'agenzia delle entrate alla fatturazione elettronica ed esterometro: il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell'esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini Iva in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell'art. 1, c. 3-bis, D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 (Si fa riferimento ai casi analoghi a quelli riportati nella risposta ad interpello n. 85, pubblicata il 27.03.2019 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.)

**DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE PER SOGGETTI PASSIVI**

**Tavola riepilogativa**

**Operazioni tra soggetti passivi - B2B - Criterio della territorialità per particolari prestazioni di servizi**

Disposizione normativa	Servizio	Rilevanza Iva in Italia
<b>Immobili</b> Art. 7-quater), lett. a)	Prestazioni di servizi relative a beni immobili (comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori aventi analogia funzione, le concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari).	Quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato.
<b>Trasporto</b> Art. 7-quater), lett. b)	Prestazioni di trasporto di passeggeri.	In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
<b>Ristorazione e catering</b> Art. 7-quater), lett. c) e lett. d)	Prestazioni di ristorazione e di catering (non rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri) effettuato all'interno della Comunità.	Quando sono materialmente eseguite all'interno del territorio dello Stato.
	Prestazioni di ristorazione e di catering (rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri) effettuato all'interno della Comunità.	Quando il luogo di partenza del trasporto è situato all'interno del territorio dello Stato.
<b>Locazione mezzi di trasporto</b> Art. 7-quater), lett. e)	Prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto <sup>(1)</sup> .	• Mezzo di trasporto messo a disposizione del destinatario: .. nel territorio dello Stato: rilevano se il mezzo è utilizzato all'interno della Ue; .. al di fuori del territorio della Ue: rilevano .. se il mezzo è utilizzato nel territorio dello Stato.
<b>Attività culturali e sportive</b> Art. 7-quinquies)	Prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni.	Attività materialmente svolta nel territorio dello Stato <sup>(2)</sup> .
	Prestazioni di servizi degli organizzatori delle suddette attività, nonché le prestazioni accessorie.	
	Prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché le relative prestazioni accessorie.	

**Note**

- (1) Si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a 30 giorni, ovvero a 90 giorni per i natanti.
- (2) Dal 1.01.2011, «il criterio del luogo di esecuzione delle prestazioni si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi per l'accesso alle manifestazioni, mentre il medesimo criterio resta fermo, in linea generale, sia per le prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni, sia per le prestazioni relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quando sono rese a committenti privati non soggetti passivi». Per quest'ultima tipologia di prestazioni, quando rese nei confronti di soggetti passivi, quindi, dal 1.01.2011 si applica la regola generale del luogo di stabilimento del committente.

## CASO PRATICO

## Esempio

## Integrazione elettronica fattura hotel in Germania – Tipo documento TD17

## Dati

- **Fattura del 13.03.2023** per soggiorno in un albergo di Düsseldorf in occasione di una fiera espositiva.
- L'importo addebitato è comprensivo dell'iva tedesca ed ammonta complessivamente a € 6.000.
- La fattura è stata ricevuta e **registrata il 15.03.2023** nel registro Iva acquisti come operazione fuori campo Iva art 7-quater, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/1972.
- Il committente IT comunica con il **tipo documento TD17** l'operazione **entro il 15.04.2023<sup>(1)</sup>**.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: DE111111111 Denominazione: HOTEL KAMEREN Indirizzo: MUNCHEN PLATZ 10 Comune: MONACO DI BAVIERA Cap: 81929 Nazione: DE	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: BETA S.r.l. Indirizzo: Via Roma, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD17 Integrazione/Autofattura per servizio intracomunitario		12	15.03.2023	0000000

Identificativo fattura collegata	Data fattura collegata
	13.03.2023

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Autofattura per soggiorno alberghiero in Monaco in occasione della fiera, fattura del 13.03.2023					N2.2	6.000,00

## Riepiloghi Iva e totali

Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esig. non dich. (si presume immediata) Operazione non soggetta Iva ai sensi dell'art. 7-quater	N2.2			6.000,00	0,00

Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta	Totale documento
			Eur	6.000,00

Nota<sup>(1)</sup>

Si ricorda che sono escluse dall'adempimento le operazioni di importo **non superiore ad € 5.000**, relative ad acquisti di beni e servizi **non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** quali, ad esempio, quelle disciplinate dall'art. 7-quater D.P.R. 633/1972 (D.L. 73/2022).

## COMUNICAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO RELATIVE AD OPERAZIONI ESTERE

Art. 8, c. 1, lett. a), b) e b-bis) D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Art. 1, c. 1104 L. 30.12.2020, n. 178  
Prov. direttore Ag. Entrate 28.10.2021, prot. n. 393384/2021 abrogato dal Prov. direttore Agenzia Entrate 23.12.2021, prot. n. 374343/2021 - Allegato A  
Specifiche tecniche versione 1.7 - Prov. direttore Ag. Entrate 30.04.2018, prot. n. 89757/2021

Le **note di credito** relative ad operazioni estere sono comunicate al Sistema di interscambio in modo differente a seconda che facciano riferimento a fatture emesse o fatture ricevute, utilizzando uno specifico codice **Tipodocumento**.

### SCHEMA DI SINTESI

#### NOTE DI CREDITO



- Si considerano note di credito i documenti che **riducono, in tutto o in parte, una fattura emessa**, successivamente alla sua registrazione.
- A norma dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, **viene meno in tutto o in parte**, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25.

#### RETTIFICA FATTURA EMESSA



- Il cedente/prestatore emette una nota di variazione in diminuzione – **nota di credito TD04** ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 nei confronti del cessionario/committente, indicando l'imponibile e la **Natura operazione**, trattandosi di casi in cui non si applica l'imposta.
- La funzione di tali documenti è quella di variare – in diminuzione – quanto fatturato in precedenza. Viene richiesta l'indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa.
- Il cedente/prestatore annota la nota di credito nel **registro delle fatture emesse** (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione.

#### RETTIFICA FATTURA RICEVUTA



Per le note di credito emesse dal cedente/prestatore finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui **non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta** è il cessionario/committente, quest'ultimo può **integrare la nota di credito ricevuta** con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i **codici da TD16 a TD19**), **indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04**.

## APPROFONDIMENTO

### Esempio n. 1

- Dati**
- Il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura 5.09.2023, n. 15 non imponibile di € 200 per cessione di beni.
  - Il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 6.09.2023 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura 5.09.2023, n. 15 del francese, è riportato l'imponibile di € 200 e l'imposta di € 44.
  - Il fornitore francese il 3.11.2023 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura 5.09.2023, n. 15, una nota di credito dell'importo di € 20;
  - Conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia deve trasmettere a SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6.09.2023, riportando un imponibile di € -20 e un'imposta di € -4,4.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: FR111111000000 Denominazione: NOIRE Indirizzo: RUE LA VILLE Comune: Paris Cap: 00000 Nazione: FR				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: ALFA S.r.l. Indirizzo: Via Rossi 1 Comune: Milano Cap: 20100 Nazione: IT			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD18 Integrazione per acquisto di beni intra-comunitari - Nota di credito		1	3.11.2023	0000000			
Identificativo fattura collegata			Data fattura collegata				
			3.11.2023				
Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Nota di credito a storno parziale della fattura del 5.09.2023, n. 15 non imponibile di € 200 per cessione di beni					22	-20,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)	22,00			-20,00		-4,40	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta		Totale documento		
			Eur		-24,40		

### Esempio n. 2

- Dati**
- Il fornitore italiano emette (con obbligo di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura 15.09.2023, n. 100 non imponibile ex art. 41 D.L. 331/1993, pari a € 1.200 per cessione di beni.
  - Il cessionario francese, dopo aver ricevuto la merce, si accorge di un difetto su metà della fornitura ricevuta e chiede al cedente IT relativa nota credito.
  - Il fornitore italiano emette in data 3.10.2023 una nota di credito, con riferimento alla fattura 15.09.2023, n. 100, di importo pari a € 600.
  - La nota credito va trasmessa allo SDI con Tipo documento TD04 e Natura operazione N3.2.

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: ALFA S.r.l. Indirizzo: Via Rossi 1 Comune: Milano Cap: 20100 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: FR111111000000 Denominazione: NOIRE Indirizzo: RUE LA VILLE Comune: Paris Cap: 00000 Nazione: FR			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD04 - Nota di credito		20	3.10.2023	0000000			
Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale
	Nota di credito a storno parziale della fattura 15.09.2023, n. 100 non imponibile Iva di importo pari a € 1.200 per cessione di beni INTRA UE					N3.2	600,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
Esigibilità Iva / Riferimenti normativi	% Iva	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
Esig. non dich. (si presume immediata) Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993	N3.2			600,00		0,00	
Imposta bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Valuta		Totale documento		
			Eur		600,00		

# FATTURAZIONE ELETTRONICA DEGLI SCAMBI CON SAN MARINO


**D.M. Economia e Finanze 21.06.2021** - Provv. Dir. Ag. Entrate 5.08.2021, prot. n. 211273 - Comun. stampa Ufficio tributario di San Marino 31.08.2021 Artt. 71, 8, 7-ter D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Artt. 1, 2, 4 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Allegato A specifiche tecniche versione 1.7.1, in vigore dal 1.10.2022

Sono state definite le regole per l'emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio negli scambi con operatori economici della Repubblica di San Marino (RSM). L'emissione della fattura elettronica era facoltativa nel periodo **dal 1.10.2021 al 30.06.2022**, per divenire obbligatoria dal 1.07.2022.

A partire dal 1.10.2021 si applicano le regole dettate dal D.M. 21.06.2021 e cessano di avere efficacia le precedenti regole del D.M. 24.12.1993.

A partire dal 1.10.2022, infine, si utilizza il nuovo **Tipo documento TD28** per gestire gli acquisti cartacei da San Marino con Iva.

## SCHEMA DI SINTESI



**OBBLIGO  
DI FATTURAZIONE  
ELETTRONICA****FATTURAZIONE  
ELETTRONICA****FATTURAZIONE  
CARTACEA****CESSIONI  
NON IMPONIBILI  
IVA**

Riepilogo condizioni

**CASI OPERATIVI**

- Per le **cessioni di beni** effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la RSM, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio di cui all'art. 1, cc. 211 e 212 L. 24.12.2007, n. 244 (SDI) secondo le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30.04.2018 e sue successive modificazioni.
- In assenza di Iva la natura operazione da indicare è **N3.3 - non imponibili - cessioni verso San Marino**. Il valore di tali operazioni confluisce nel **rigo VE30**, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.
- Le disposizioni del D.M. 21.06.2021 si applicano **dal 1.10.2021 e fino al 30.06.2022**: per le cessioni di beni la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dallo stesso decreto, **in formato elettronico o in formato cartaceo**; a decorrere **dal 1.07.2022** le fatture sono emesse e accettate **solo in formato elettronico**.
- Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi** è data **facoltà** agli operatori nazionali di utilizzare la **fattura elettronica** per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione Iva attribuito dall'Ufficio tributario della RSM.

**CESSIONE DI BENI VERSO SAN MARINO**

- Le fatture emesse in formato elettronico relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella RSM, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano tale numero e sono trasmesse dal SDI all'ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario).

Il **codice destinatario** registrato dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, quale hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell'interscambio con la Repubblica Italiana è il seguente (in grassetto sono riportate le lettere): **2 R 4 G T O 8** ed è comunicato alle controparti (Circolare Ufficio tributario di San Marino, 31.08.2021/1720 d.f.R Prot. n. 92466/2021).

- Verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, l'Ufficio tributario di San Marino convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino (Prot. N. 2021/211273 del 5.08.2021, par 1.4).

- L'operatore economico italiano visualizza telematicamente l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino attraverso il canale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.
- Se **entro i 4 mesi successivi** all'emissione della fattura l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei 30 giorni successivi **emette nota di variazione**, ai sensi dell'art. 26, c. 1 D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

- Nel caso sia utilizzata una fattura cartacea (per gli operatori non obbligati a quella elettronica) questa è emessa in **3 esemplari**, 2 dei quali sono consegnati al cessionario.
- L'operazione si considera corretta quando il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
- L'operatore italiano che, **entro 4 mesi** dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario, ne **dà comunicazione**, al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; se entro 30 giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata **emette nota di variazione**, ai sensi dell'art. 26, c. 1 D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

- Le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio della RSM, effettuate nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14.08.1996, n. 472, sono **non imponibili**, ai sensi degli artt. 8 e 9 D.P.R. 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) in caso di fattura elettronica, l'ufficio tributario abbia **convalidato** la regolarità del documento;
  - b) in caso di fattura cartacea, il cedente sia **in possesso di un esemplare della fattura restituita** dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
- Se non ricorrono le condizioni indicate, il cedente regolarizza la fattura.

## ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

FATTURAZIONE  
ELETTRONICA

- Le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso il canale telematico Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute.

FATTURA  
ELETTRONICA  
CON ADDEBITO  
DI IMPOSTA

- Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
- Il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **entro 15 giorni**, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.
- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate chiede all'ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
- In caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate restituisce all'ufficio tributario le somme versate non dovute.
- **L'esito positivo del controllo** da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo **da tale momento può operare la detrazione dell'imposta**, ai sensi degli artt. 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

FATTURA  
ELETTRONICA  
SENZA ADDEBITO  
DI IMPOSTA

- Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 non indica l'ammontare dell'Iva dovuta, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI **assolve l'imposta** ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, **indicando l'ammontare dell'imposta** dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche (può essere utilizzato il **tipo documento TD19**).
- L'operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

## FATTURA CARTACEA

- A decorrere dal 1.07.2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21.06.2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture sono solo elettroniche, fatte **salve le ipotesi di esonero**. Infatti, il Decreto Delegato 5.08.2021, n. 147 della Repubblica di San Marino stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al c. 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo **inferiore a € 100.000,00**. Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione".

FATTURA CARTACEA  
CON ADDEBITO  
DI IVA

- Se la fattura cartacea indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, **il cedente operatore economico sammarinese**:
  - a) emette fattura in 3 esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
  - b) presenta all'ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 3 esemplari e consegna all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'Iva che risulta dovuta;
  - c) trasmette al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.
- **L'ufficio tributario al quale pervengono i documenti**:
  - .. acquisisce i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi di cui agli artt. 17, 18 e 19;
  - .. entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio i 3 esemplari delle fatture ricevute e 3 copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi.

## FATTURA CARTACEA CON ADDEBITO DI IVA (segue)

- **Il competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti:**
  - .. controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all' ufficio tributario;
  - .. restituisce all' ufficio tributario l' originale e un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell' ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato;
  - .. trattiene agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell' avvenuta riscossione del tributo.
- In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate chiede all' ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.
- In caso di versamenti carenti l' ufficio tributario provvede alla relativa integrazione. Nel caso in cui l' imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate restituisce all' ufficio tributario le somme versate non dovute.
- L' operatore economico italiano **annota la fattura originale** trasmessa dal cedente sammarinese, nel registro di cui all' art. 25 D.P.R. 633/1972, e **può operare**, ai sensi degli artt. 19 e seguenti dello stesso decreto, **la detrazione** dell' imposta pagata in via di rivalsa.
- **Dal 1.10.2022** il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell' imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, **deve emettere una fattura**, inviandola al sistema SDI, con **tipo documento TD28** al fine di assolvere all' obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell' art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127.
- In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell' imposta va si utilizza il documento TD28 e **non il TD17 o TD19** che, invece, deve essere adoperato per l' assolvimento dell' imposta ai sensi dell' art. 17, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall' operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell' imposta.

## FATTURA CARTACEA SENZA ADDEBITO DI IVA

- Se la fattura cartacea non indica l' ammontare dell' Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, **gli operatori economici sammarinesi:**
  - .. emettono fattura in 2 esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita Iva del cessionario italiano;
  - .. presentano all' ufficio tributario le 2 fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in 2 copie;
  - .. trasmettono al cessionario uno dei 2 esemplari della fattura restituiti dall' ufficio tributario dopo avervi apposto il timbro a secco circolare.
- **Gli operatori economici italiani:**
  - .. **assolvono l' imposta** a norma dell' art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, **indicandone l' ammontare sull' esemplare della fattura** trasmessa dal fornitore sammarinese;
  - .. **annotano le fatture nei registri** previsti dagli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e i termini in essi stabiliti e **possono operare**, ai sensi degli artt. 19 e seguenti dello stesso decreto, **la detrazione** dell' imposta pagata in via di rivalsa.

### Esempio

### Fattura di acquisto cartacea con addebito di imposta

<b>Dati</b>	La società Alba Srl ha ricevuto dal fornitore di San Marino la fattura cartacea n. 555 del 30.10.2022 con addebito dell' Iva e provvede a trasmettere allo SdI il Tipo documento TD28.						
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: SM12345 Denominazione: A.N.M. S.R.L. Indirizzo: Via Degli Aceri 7 Comune: Acquaviva Cap: 47892 Nazione: SM			<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12121212121 Denominazione: ALBA S.r.l. Indirizzo: Via Fassio, 1 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT				
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD28 Acquisti da San Marino con Iva		555	30.10.2022	0000000			
<b>Cod. articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Acquisto di beni da San Marino con Iva	1	20.000,00			22	20.000,00
<b>Dati Cassa Previdenziale</b>		<b>Imponibile</b>	<b>% Contr.</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>% Iva</b>	<b>Importo</b>	
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>		<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>
Esig. non dich. (si presume immediata)		22,00			20.000,00		4.400,00
<b>Imposta bollo</b>		<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>	
					EUR	24.400,00	

SANZIONI  
APPLICABILI

- Il cessionario italiano se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, c. 9-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.

- È punito con la sanzione amministrativa **compresa fra € 500 e € 20.000** il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli artt. 17, 34, c. 6, secondo periodo, e 74, cc. 7 e 8 D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e agli artt. 46, c. 1, e 47, c. 1 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni L. 29.10.1993, n. 427.
- Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa **tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000**.
- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, c. 4 e dal c. 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente.
- Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli **obblighi di fatturazione entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione** o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il 30° giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

CESSIONI  
NEI CONFRONTI  
DEI PRIVATI

- Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, **sono assoggettate all'Iva**.

CESSIONI  
DI MEZZI  
DI TRASPORTO  
NUOVI

- Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, c. 4 D.L. 30.08.1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427, sono **assoggettate al pagamento del tributo nel Paese di destinazione**.
- L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere fattura con indicazione dell'Iva. In caso contrario deve presentare la fattura o il documento equipollente, per il pagamento del tributo, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 1 D.M. 19.01.1993.
- I cedenti italiani che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni possono fruire del **rimborso dell'imposta pagata** sull'acquisto del mezzo di trasporto, ai sensi dell'art. 53, c. 1 D.L. 331/1993.

VENDITE  
A DISTANZA

- Le vendite di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di acquirenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, **scontano l'imposta nel Paese di destinazione**, quando il cedente nel corso dell'anno solare precedente ha posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell'altro Stato per un ammontare complessivo **superiore a € 28.000** e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno in corso. Al di sotto della predetta soglia, tuttavia, il cedente può optare per l'applicazione dell'imposta nel Paese di destinazione dei beni.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l'opzione per il pagamento dell'imposta nella RSM secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 41, c. 1, lett. b), 4° periodo D.L. 331/1993.
- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella RSM, per le cessioni di beni da assoggettare all'imposta in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/1972.

**CESSIONI DI ENTI,  
ASSOCIAZIONI  
E ALTRE  
ORGANIZZAZIONI  
NON SOGGETTI  
PASSIVI D'IMPOSTA  
IN ITALIA**

- Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, non soggetti d'imposta e che non siano già identificati ai fini dell'Iva, quando effettuano acquisti di beni dalla RSM, **corrispondono l'imposta in Italia** se l'ammontare dei loro acquisti abbia superato nell'anno solare precedente ovvero superi nell'anno in corso il **limite di € 8.000**.
- Per importi inferiori l'imposta è assolta nella RSM, a meno che detti soggetti non esercitano il diritto di opzione per il pagamento dell'imposta in Italia, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 38, c. 6 D.L. 331/1993. Detti soggetti devono presentare all'Agenzia delle Entrate in via telematica il **Modello INTRA 13**, ai sensi dell'art. 50, c. 4 del medesimo D.L. 331/1993.
- Gli enti non commerciali di cui sopra aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica Italiana ed identificati ai fini dell'Iva, quando effettuano acquisti nella RSM, assolvono l'imposta sul valore aggiunto anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali.
- Tali enti, se ricevono una fattura con addebito d'imposta, effettuano la registrazione dell'acquisto nella propria contabilità. I medesimi enti se ricevono una fattura senza addebito d'imposta devono, ai sensi dell'art. 49, cc. 1 e 2 D.L. 331/1993, presentare il **modello INTRA 12** ed effettuare il versamento dell'imposta dovuta. Le fatture in formato cartaceo sono **annotate, entro il mese successivo a quello di ricevimento**, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, c. 3 D.L. 331/1993.
- Qualora le fatture non siano ricevute o siano irregolari, gli enti provvedono alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'art. 6, c. 9-bis D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.

**PRESTAZIONI  
DI SERVIZI**

- Per le prestazioni di servizi di cui all'art. 3 D.P.R. 633/1972, rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, la fattura di cui all'art. 21, c. 6-bis, lett. b) D.P.R. 633/1972, può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI, che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.

**Esempio n. 1**

**Operazione di acquisto senza addebito di imposta**

<b>Dati</b>	La società Alfa Srl ha ricevuto dal fornitore di San Marino la fattura n. 555 del 20.10.2022 senza addebito di Iva e provvede ad integrare la fattura ricevuta con invio allo Sdi del Tipo documento TD19.						
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: SM12345 Denominazione: BLACK Spa Indirizzo: Str. Fontescara, 15 Comune: Serravalle Cap: 47894 Nazione: SM				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732 Denominazione: ALFA S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD19 Integrazione per acquisto di beni		1/SM	20.10.2022				
<b>Identificativo fattura collegata</b>			<b>Data fattura collegata</b>				
			20.10.2022				
<b>Cod. articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
	Integrazione fattura per acquisto di materiale elettrico da fornitore SM Black Spa - fattura del 20.10.2022, n. 555.					22,00	5.000,00
<b>Dati Cassa Previdenziale</b>		<b>Imponibile</b>	<b>% Contr.</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>% Iva</b>	<b>Importo</b>	
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
I (esigibilità immediata)	22,00			5.000,00		1.100,00	
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>	<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>			
			EUR	6.100,00			
<b>Dati ritenuta d'acconto</b>	<b>Aliquota ritenuta</b>	<b>Causale</b>		<b>Importo</b>			
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Dettagli</b>			<b>Scadenze</b>	<b>Importo</b>		

**Esempio n. 2**

**Fattura elettronica di vendita ad operatore sammarinese**

<b>Dati</b>	La società Beta Srl ha venduto in data 15.11.2022 del tessuto di lana cotta al cliente san marinese RED Spa (che le ha comunicato il numero SM12345). La fattura elettronica è inviata allo SdI con il codice destinatario 2R4GTO8 registrato dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino. Beta Srl deve verificare la regolarità della fattura sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area Fatture e corrispettivi.						
<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT32165498732 Denominazione: BETA S.r.l. Indirizzo: Via Fermi, 10 Comune: Novara Cap: 28100 Nazione: IT				<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: SM12345 Denominazione: RED Spa Indirizzo: Str. Fontescara, 15 Comune: Serravalle Cap: 47894 Nazione: SM			
<b>Tipologia documento</b>	<b>Art. 73</b>	<b>Numero documento</b>	<b>Data documento</b>	<b>Codice destinatario</b>			
TD01 Fattura		10/SM	15.11.2022	2R4GTO8			
<b>Cod. articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>UM</b>	<b>Sconto o magg.</b>	<b>% Iva</b>	<b>Prezzo totale</b>
125487	Tessuto di lana cotta Operazione non imponibile ai sensi degli articoli 71 e 8, D.P.R. 633/1972.	100	50			N3.3	5.000,00
<b>Dati Cassa Previdenziale</b>		<b>Imponibile</b>	<b>% Contr.</b>	<b>Ritenuta</b>	<b>% Iva</b>	<b>Importo</b>	
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
<b>Esigibilità Iva / Riferimenti normativi</b>	<b>% Iva</b>	<b>Spese accessorie</b>	<b>Arr.</b>	<b>Totale imponibile</b>		<b>Totale imposta</b>	
Esig. non dich. (si presume immediata) Non imponibile artt. 8 e 71 - cessione verso San Marino	N3.3			5.000,00			
<b>Imposta bollo</b>	<b>Sconto/Maggiorazione</b>		<b>Arr.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Totale documento</b>		
				EUR	5.000,00		
<b>Dati ritenuta d'acconto</b>	<b>Aliquota ritenuta</b>		<b>Causale</b>			<b>Importo</b>	
<b>Modalità pagamento</b>	<b>Dettagli</b>			<b>Scadenze</b>		<b>Importo</b>	
MP05 - Bonifico	IT215462875612S000000000 - Banca di credito			15.11.2022		5.000,00	

## SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER NUOVO ESTEROMETRO

Art. 11, c. 4-quater D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 - Art. 13, D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere errata o mancante è soggetta a specifica sanzione per la quale è possibile effettuare il ravvedimento operoso.

### SCHEMA DI SINTESI

#### SANZIONI OMISSIONE O ERRATA TRASMISSIONE DATI

Art. 11,  
c. 4-quater,  
D. Lgs.  
18.12.1997,  
n. 471

- ⇒ Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127), si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
- ⇒ La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- ⇒ Per le operazioni effettuate a partire dal 1.07.2022, si applica la **sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura**, entro il **limite massimo di € 400 mensili**.
- ⇒ La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il **limite massimo di € 200 per ciascun mese**, se la trasmissione è effettuata **entro i 15 giorni successivi alle scadenze stabilite** dall'art. 1, c. 3-bis D. Lgs. 5.08.2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- ⇒ Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

#### RAVVEDIMEN- TO OPEROSO

Art. 13  
D. Lgs.  
18.12.1997,  
n. 472

- ⇒ La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- ⇒ **a-bis) a 1/9 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro 90 giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- ⇒ **b) a 1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso** del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
- ⇒ **b-bis) a 1/7 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- ⇒ **b-ter) a 1/6 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- ⇒ **b-quater) a 1/5 del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **dopo la constatazione della violazione** ai sensi dell'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli art. 6, c. 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, c. 3 o 11, c. 5 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.

